

## **LE ATTIVITÀ DEI CONSORZI: COMPITI TRADIZIONALI E NUOVI PROFILI DI AZIONE**

(Avv FILIPPO MORESCHI, foro di Mantova, UGIVI)

La disciplina dei consorzi di tutela delle DO e delle IG sviluppata dal Testo Unico del Vino (L. 238/2016) e dal Decreto del Ministero Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo del 18 Luglio 2018 (entrato in vigore il 6 Ottobre 2018) si colloca nel quadro di una sostanziale continuità rispetto alla previgente normativa, costituita dal D.Lgs. 61/2010 e dal D.M. del 16 Dicembre 2010.

Le aree di azione ed i compiti dei Consorzi vitivinicoli, infatti, ed in particolare di quelli che godono del riconoscimento degli effetti “erga omnes” della loro attività (art. 41, comma 4, T.U.), continuano ad essere quelli della tutela, della promozione e della gestione dell’offerta.

Nondimeno, la nuova normativa introduce ed applica novità e principi che da un lato precisano la metodologia di sviluppo dell’azione consortile, dall’altro permettono di individuare nuovi o almeno rinnovati campi di azione.

Nel segno della novità è certamente l’applicazione puntuale all’azione dei consorzi del principio di trasparenza, soprattutto sotto il profilo dei costi sostenuti, prescritta dal Testo Unico (art. 41, comma 7).

Detta disposizione normativa viene declinata dal nuovo Decreto Ministeriale in più campi: dall’obbligo dell’adozione tramite lo strumento dell’assemblea ordinaria delle proposte di gestione delle produzioni relative alle D.O., alla previsione della necessaria deliberazione assembleare per la proposta di Piano triennale, alla “discovery” in favore dei soci e soprattutto dei produttori non aderenti di un nutrito gruppo di atti e delibere adottati dall’assemblea o dall’organo amministrativo. In tal senso, l’art. 13 del Decreto, rubricato “obbligo di informazione”, rappresenta una novità assoluta rispetto alla previgente normativa.

Sicuramente nuovo è anche lo strumento del Piano triennale, che viene disciplinato compiutamente dall’art. 6 del D.M. Esso viene approvato dal Ministero delle Politiche Agricole - DIQPAI su proposta del consorzio (deliberata a maggioranza qualificata) ed ha lo scopo di “organizzare e coordinare le attività delle categorie della filiera interessate alla produzione ed alla commercializzazione della denominazione tutelata” (art. 6, comma 5, D.M.). Il riferimento espresso all’art. 167 Reg. UE 1308/2013, contenuto nell’art. 6 del Decreto, induce a ritenere che il Piano stesso sia strumento atto ad introdurre regole e modalità di stabilizzazione del mercato dei vini/mosti/uve, anche se al di fuori dei meccanismi di gestione delle produzioni che sono previsti e disciplinati dall’art. 39 del Testo Unico. A tale conclusione interpretativa si deve giungere sia per l’omesso riferimento all’art. 39 T.U. nella disciplina del Piano triennale, sia per l’incompatibilità procedimentale di un Piano ad approvazione ministeriale con l’espressa competenza regionale di cui ai provvedimenti di gestione della produzione.

Da ultimo va evidenziato come l’art. 1 del Testo Unico, che dichiara i territori viticoli “patrimonio culturale da tutelare e valorizzare” anche negli aspetti di sostenibilità ambientale, permette di declinare verso nuovi orizzonti i compiti dei consorzi. L’azione dei consorzi a tutela degli “interessi e dei diritti dei produttori” (art. 41, comma 4, lettera c, T.U.) ed in favore della “cura generale degli interessi della denominazione” (art. 41, comma 4, lettera d, T.U.) oggi può essere letta anche quale titolarità ad agire in giudizio a tutela delle condizioni ambientali della produzione vitivinicola. Il disciplinare della DO o della IG, ove descrive le caratteristiche naturali del territorio su cui ricade la denominazione tutelata, diventa il termine di paragone rispetto al quale valutare l’impatto delle trasformazioni urbanistiche. Ai consorzi perciò, in quanto portatori di interessi diffusi e qualificati rispetto alla generalità dei cittadini, compete una nuova legittimazione ad agire: non solo a tutela della produzione e del commercio da pratiche scorrette, da usurpazioni e da atti di concorrenza sleale, ma anche a preservazione del territorio e delle condizioni ambientali che sono il presupposto imprescindibile per la viticoltura di qualità.

